



**TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI**

**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg. Magistrati:

dott. Francesca Miconi	Presidente rel
dott. Maura Mancini	Giudice
dott. Lorenzo Lico	Giudice

Nel procedimento nr. 19-1 /2020 Fall proposto da

**CARLO**

Avv Alberto Poli

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con ricorso per reclamo ex art 14 quinquies e 10 L 3/2012 , 739 cpc Carlo ha proposto impugnazione al Tribunale avverso il decreto del Giudice Delegato emesso in data 15-1-2021 con cui era stata respinta la domanda liquidazione dei beni ex art 14 ter L 3 /2012 da lui proposta ( per la seconda volta, dopo una prima dichiarazione di inammissibilità ) il 17-12-2020 .

Il reclamante ha lamentato che il Giudice avesse ritenuto non ammissibile la procedura di liquidazione sull'assunto che il debitore sarebbe stato completamente privo di beni e che le spese di procedura già previste ( compenso dell'OCC e del Gestore, concordati ) sarebbero state superiori alla somma presente sul conto corrente del debitore stesso.

Ha dedotto la irrilevanza, ai fini della ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex art 14 ter L 3 / 2012, della possidenza di beni mobili o immobili da liquidare, come già ritenuto dalla giurisprudenza e comunque confermato da nuovo art 14 quaterdecies L 3/2012; ha ribadito di essere comunque titolare di una

somma di denaro sul suo conto corrente ( a differenza che nel primo ricorso per liquidazione già proposto e respinto ) di € 7.000,00 e di mettere a disposizione dei creditori una somma ulteriore di € 21.000,00 a titolo di finanza esterna, proveniente dal padre; ha segnalato che nel ricorso era previsto che le spese di procedura ( cioè dell'OCC e del Gestore ) sarebbero state sostenute dal proprio padre Piero; ha insistito per la ammissione alla procedura.

All'esito della discussione, il Collegio osserva quanto segue.

La procedura di liquidazione ex art 14 ter e ss L 3/2012 integra il cd " piccolo fallimento " : è cioè la procedura di liquidazione controllata di beni e di ripartizione dell'attivo fra i creditori che riguarda il debitore "civile" o comunque il debitore imprenditore non fallibile perché "sottosoglia" o cessato da oltre un anno; procedura che può consentirgli , all'esito, di esdebitarsi e rientrare come soggetto attivo nel circuito economico, al pari del debitore fallibile.

A differenza delle altre due procedure di soluzione del sovraindebitamento – l'Accordo di cui all'art 10 L cit o il Piano del consumatore di cui all'art 12 bis L stessa – nella Liquidazione il debitore non formula alcuna proposta ai creditori, né predispone alcun progetto di liquidazione : egli semplicemente si dichiara sovraindebitato e chiede la liquidazione dei suoi beni; è contestualmente tenuto ad esporre la consistenza di tutte le sue sostanze e ad allegare una relazione dell'OCC, la quale deve contenere una serie di specifiche indicazioni - v art 14 ter c 3 lettere a , b, c, d, e - che consentano di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ed il suo comportamento. Condizione per la apertura della procedura liquidatoria è data dalla assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni , situazione che il Giudice deve accertare – deve ritenersi, nel silenzio della legge, sulla base di quanto già risulta agli atti e di eventuali richieste di chiarimenti – al momento della pronuncia del decreto di apertura ( art 14 quinquies L cit ).

Le norme relative alla liquidazione del sovraindebitato fanno sempre riferimento alla "domanda " di liquidazione del debitore – e non ad una sua proposta – ; l'art 14 sexies dispone che il liquidatore nominato dal Giudice ( fra professionisti indipendenti dal debitore ) apprenda tutti i beni del debitore mediante l'inventario, ad eccezione di quelli espressamente esclusi dalla legge ; l'art 14 novies, poi, riserva al liquidatore la formulazione del programma di liquidazione: si tratta quindi di una procedura del tutto analoga al fallimento , in cui non vi è alcun accordo fra il debitore e i creditori né un ruolo propositivo del primo rispetto ai secondi; né vi è spazio per valutazioni di fattibilità .

L'intervento di terzi " finanziatori " , che ha un ruolo nel caso del piano del consumatore o dell'accordo di sovraindebitamento, nell'ambito della liquidazione può al massimo consistere nel pagamento di uno o più creditori da parte del terzo, con denaro proprio e senza animo di rivalsa: forma di intervento che il liquidatore non potrebbe in alcun modo considerare preventivamente nel piano di liquidazione, potendo al più prenderne atto a posteriori come fattore di riduzione del passivo.

Ciò posto, se è vero che la liquidazione ex art 14 ter trova corrispondenza nel fallimento e che in questo è del tutto irrilevante, ai fini dell'apertura, la completa mancanza di attivo – come ricorda il reclamante per sostenere la ammissibilità della liquidazione senza beni - è però anche vero che non è estranea all'ordinamento la valutazione di economicità ed efficienza della procedura concorsuale : ed infatti nel

fallimento l' art 102 lf consente di non farsi luogo all'accertamento del passivo quando risulta che non può essere acquisito alcun attivo da distribuire ai creditori e l'art 118 c 1 n 4 LF prevede la chiusura della procedura fallimentare quando si accerta che non è possibile soddisfare neppure in parte i creditori .

Ritiene pertanto il Collegio che anche nella procedura di liquidazione del sovraindebitato debba tenersi conto, ai fini della ammissibilità, della economicità della procedura, cioè della sua utilità prospettica rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, in relazione ai costi professionali che l'attività liquidatoria e distributiva comporta.

La recente introduzione dell'art 14 quaterdecies L 3 / 2012 , intitolato “ Debitore incapiente”- norma che prevede che il debitore persona fisica **meritevole** che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, possa accedere in via immediata alla esdebitazione, in presenza di determinate condizioni e fermo l'obbligo di pagamento di almeno parte dei debiti in caso di sopravvenienza di utilità rilevanti - conferma l'opinione appena espressa e muove nel senso di evitare il passaggio obbligato del debitore impossidente attraverso una procedura liquidatoria non utile , per assenza di beni da liquidare e scarsità di risorse da distribuire, e tale da assorbire in costi professionali gran parte, se non tutte , le esigue risorse disponibili.

In un caso, come quello in esame, in cui il debitore – a fronte di un indebitamento di quasi € 1.500.000, di natura prevalentemente fiscale - risulta in possesso di soli € 7000,00 depositati nel conto corrente ( una somma liquida, solo da distribuire ) e non prevede per il futuro di prestare lavoro , di percepire pensioni o emolumenti , la attivazione di una liquidazione dei beni di durata almeno quadriennale è del tutto antieconomica rispetto agli indispensabili costi di procedura : che, come rilevato dal primo Giudice, ammontano già ad € 7.548,42 per l'OCC/ Gestore della crisi ( compenso concordato dal debitore ) e che comunque – anche nel caso in cui si volesse sostenere , come fa il reclamante, che questo importo sarebbe previsto a carico di terzi : ma l' impegno al pagamento non si legge nel doc 22 del ricorrente – vanno aumentati del compenso per il liquidatore di nomina giudiziale.

La apertura di una liquidazione senza beni neppure in prospettiva – o con una esigua somma liquida inidonea a coprire perfino le spese della procedura – è contraria ai principi di efficienza e di economicità che devono ispirare l'attività processuale esecutiva.

Per tutte le ragioni fin qui esposte, il reclamo va respinto ed il provvedimento impugnato, che ha sostanzialmente valutato la antieconomicità della procedura di liquidazione, perché inidonea a distribuire ai creditori una qualsiasi minima utilità, va confermato.

Nulla per le spese, in assenza di controparti costituite.

**PQM**

respinge il reclamo.

Nulla per le spese.

Si comunichi.

Rimini, 22-4-2021

Il Presidente rel

Dr Francesca Miconi